



& **Diritto Avanzato**

Inadempimento delle obbligazioni inerenti ed estranee all'esercizio della professione: differente rilevanza deontologica

L'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 36 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 1.10.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Donatella CERÉ	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], con studio in [REDACTED], avverso la decisione in data

26/9/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;
Il ricorrente, avv. ██████████ è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso presentato al COA di Torino il 4.12.2015 l'Avvocato ██████████ impugnava la decisione del COA di Torino, notificatagli il 26.11.2015 con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione, essendo stato ritenuto fondato il seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 56 c.l e 59 del vigente CDF per aver assunto con scrittura 14 dicembre 2009 l'obbligazione di pagamento della somma di euro 125.000,00 a favore della sig.ra ██████████ ██████████ mediante dichiarazione di accollarsi il debito di euro 125.000,00 del Rag. ██████████ nei confronti della sig.ra ██████████, senza avere poi onorato il debito. Fatti commessi in Torino dal dicembre 2009 ad oggi".

Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito di esposto presentato il 30.5.2012 dalla sig.ra ██████████ che si doleva del fatto che l'avv. ██████████, a cui aveva affidato una somma di denaro per un investimento da lui proposto, nonostante avesse garantito personalmente la restituzione degli importi investiti tramite una scrittura privata e avesse rilasciato un assegno a garanzia per gli importi ricevuti, non le restituì mai le somme, richiamando indietro l'assegno consegnatole in quanto scoperto.

Notiziato dell'esposto l'avv. ██████████ depositava memorie con le quali riteneva di non aver commesso alcun illecito disciplinare e deduceva quanto segue: i) il rapporto con la sig.ra ██████████ esulava dall'attività professionale, essendo invero basato su rapporto di amicizia; ii) l'investimento era speculativo e ciò comportava dei rischi che la sig.ra ██████████ aveva autonomamente valutato e accettato; iii) la sua attività si era limitata a quella di tramite tra la sig.ra e la società destinatario della somma investita; iv) di avere avuto notizia nel 2009 che l'affare non aveva prodotto alcun utile; v) di aver rilasciato l'assegno a garanzia alla sig.ra ██████████ perché credeva che l'operazione non avesse causato perdite sul capitale investito; vi) di aver successivamente ritirato l'assegno consegnato a garanzia una volta scoperto che l'investimento della sig.ra ██████████ si era chiuso con la perdita di tutto il capitale investito; vii) di essersi comunque attivato personalmente per il recupero dell'investimento.

All'esito del procedimento il COA, acquisite le testimonianze, accertava la responsabilità

dell'avv.to ██████ in relazione al fatto contestato, con la seguente motivazione:

“Ebbene ritiene il Consiglio che, nonostante la abile ed apprezzata difesa svolta a chiusura del procedimento, sia rimasta priva di giustificazione la condotta puntualmente descritta nel capo di incolpazione: il mancato pagamento di un debito, derivato da una dichiarazione di accollo e nell'ambito di operazioni speculativa in associazione/partecipazione con la cliente/amica e altro cliente, tale non audito rag. ██████, rimasto sullo sfondo poiché non indicato tra le fonti di prova e teste dal Consiglio e tantomeno della difesa. Grave si reputa, oltre al contesto in cui è maturata la vicenda, anche la modalità con le quali si è declinato il mancato pagamento: dapprima l'assunzione del debito, con conseguente rilascio di assegno bancario, poi il richiamo di detto assegno dichiaratamente privo di copertura ed infine il permanere di insolvenza. Per conseguenza si ritiene provata la condotta nel capo di incolpazione che integra le fattispecie di cui agli artt. 56 e 59 c.d. e la sua oggettiva gravità giustifica la individuazione della sanzione nella specie della sospensione della durata del periodo minimo di mesi due, in ragione della mancanza di precedenti”.

Avverso il provvedimento sanzionatorio il ricorrente ha proposto ricorso al CNF, censurando la decisione per i seguenti motivi:

- Difetto di motivazione: il ricorrente si lamenta del fatto che la condotta da esso posta in essere non avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione deontologica in quanto non rientrante nell'attività professionale forense. Continua affermando di aver sottoscritto la scrittura privata con la quale garantiva la sig.ra ██████ e di averle rilasciato l'assegno solamente perché legato alla medesimo, da una profonda amicizia. Inoltre evidenzia che la sig.ra ██████ si determinò in maniera autonoma in relazione all'opportunità di intraprendere l'investimento che come tale era caratterizzato da un'alea elevata.
- Estinzione del giudizio per l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare: seppur con motivo generico e in assenza di indicazioni in fatto, il ricorrente ritiene estinto il procedimento per l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Sul punto ritiene che debba applicarsi la normativa di cui al RDL 1578/1933 e che il *dies a quo* doveva rinvenirsi nella data in cui richiamò l'assegno per mancanza di fondi, ritenendo la condotta ad effetto istantaneo e non permanente.
- Nullità del provvedimento per omessa sottoscrizione da parte del Presidente: ritiene che il provvedimento debba essere dichiarato nullo per assenza di sottoscrizione da parte del Presidente.

A conclusione del ricorso, la difesa dell'incolpato ha chiesto: la dichiarazione di assoluzione e in via subordinata l'applicazione di sanzione meno afflittiva, nel caso l'avvertimento.

In via ulteriormente subordinata chiede la dichiarazione di nullità del provvedimento per omessa sottoscrizione del Presidente. In ultimo chiede l'estinzione per sopravvenuta prescrizione.

All'udienza dibattimentale del 13.12.2018 il ricorso veniva trattato e deciso.

DIRITTO

I motivi addotti nel ricorso non sono fondati, onde deve essere confermata la responsabilità disciplinare e la sanzione inflitta per i fatti, quali sono stati evidenziati nella decisione del Consiglio dell'Ordine, con la motivazione che risulta condivisibile e si richiama integralmente.

Esaminando i motivi di ricorso, dando precedenza a quelli di rito e dopo al merito della vicenda, si osserva:

1- Sull'eccezione prescrizione dell'azione disciplinare

Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, in applicazione delle disposizioni di cui al RDL 1578/1933 art.59. Assume altresì l'incolpato che, trattandosi di illecito ad effetto istantaneo, il dies a quo debba fissarsi alla data in cui l'assegno venne richiamato all'incasso per mancanza di fondi. Al riguardo giova ricordare che, per giurisprudenza costante, il dies a quo decorre: a) nell'ipotesi di illecito di tipo istantaneo dal giorno in cui il fatto è stato commesso; b) nell'ipotesi di illecito permanente dal giorno in cui la condotta è terminata (cfr CNF sentenza 16.6.2018 n.64 e altre conformi) .

Or nella specie, risulta evidenziato nello stesso capo di incolpazione che le contestazioni disciplinari addebitate all'avv.to ██████████, risultano commesse dal dicembre 2009 sino ad oggi, non essendo venuta meno nel tempo la condotta violatrice del precetto deontologico in quanto il debito contratto, mediante accollo del debito di € 125.000,00 e rilascio di relativo assegno, non è stato onorato.

Ad ogni buon conto l'esame cronologico della vicenda pone in risalto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.

Giova ricordare che a differenza del procedimento disciplinare dinanzi al CNF dove l'interruzione della prescrizione ha effetti permanenti (art. 2945 c.c.), nel procedimento dinanzi al COA, di tipo amministrativo, l'interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo.

Per valutare correttamente l'esistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione è opportuno richiamare la giurisprudenza domestica che afferma : *"Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, i quali ultimi sono idonei a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. (Cfr. Cons. Naz. For.27 Agosto 2018 n.96).*

Nel caso che interessa il fatto disciplinarmente rilevante risale al mese di dicembre 2009 e dopo 3 anni, in data 26.11.2012, il COA apriva il procedimento disciplinare interrompendo (per la I volta) il decorso della prescrizione. Successivamente, il termine quinquennale riprendeva a decorrere fino al 15.10.2015, data di deposito della sentenza (Il atto interruttivo). Infine, successivamente al deposito della sentenza, il termine veniva di nuovo interrotto dalla notifica

avvenuta in data 26.10.2015.

Insomma, dal susseguirsi dei detti atti, e a prescindere dalla qualificazione dell'illecito ad effetto istantaneo e/o permanente, si osserva che il termine di prescrizione non appare essere decorso visti gli atti interruttivi.

2- Sulla nullità della decisione per omessa sottoscrizione del presidente.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento ritenendo nullo per assenza di sottoscrizione del Presidente.

In fatto appare opportuno segnalare che, nel provvedimento originale vi sono tutte le sottoscrizioni sia del Presidente che del Segretario, mentre nella copia conforme utilizzata per la notificazione (copia ricevuta dall'avv. ██████████) v'è solo la locuzione "f.to" senza la sigla estesa. Sul punto, costante giurisprudenza domestica di seguito riportata ha avuto modo di affermare che è valida la notificazione per copia conforme, anche priva delle sottoscrizioni in originale, delle decisioni del COA, quando si accerti che l'originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l'accertamento di conformità:

(Cfr Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 e altre conformi).

La tesi avversaria, dunque, non coglie nel segno e deve essere respinta.

3) Sulla insussistenza dell'illecito disciplinare

La difesa del ricorrente lamenta un "errore prospettico" commesso dal COA che avrebbe qualificato il rapporto tra la denunciante sig.ra ██████████ e l'incolpato di natura professionale, mentre in realtà nel caso in esame l'intervento dell'avv.to ██████████ era stato determinato da un particolare contesto relazionale ed in forza di un risalente legame di amicizia, al di fuori di qualsiasi incarico professionale.

Or nella specie è indubbio che l'avv.to ██████████ ha rilasciato un assegno a favore della sig.ra ██████████ ed ha sottoscritto una dichiarazione di accollo del debito il 14.12.2009, senza poi adempiere le obbligazioni assunte. Ora è noto che l'art. 59 cod. deont. previgente (ora art.64) disciplina e sanziona l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi anche nelle ipotesi in cui siano estranee all'esercizio della professione. La giurisprudenza domestica ha sempre affermato che: *"Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense"*.

(Cfr. Cons. Naz. Forense – 6 Novembre 2017 n.157).

Deve quindi ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il comportamento illecito si sia nel

caso in esame pienamente configurato.

4) Sulla determinazione e congruità della sanzione.

In via subordinata l'incolpato chiede l'attenuazione della sanzione e l'applicazione dell'avvertimento.

Ad avviso di questo Collegio la sanzione della sospensione per mesi due dell'esercizio della professione è del tutto congrua, avuto riguardo al principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e ciò tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata (cfr CNF, 24 Aprile 2018 n. 38). Inoltre, anche in relazione alle disposizioni del nuovo cod. dent. approvato il 31.1.2014, applicabile nella specie ex art. 65L 247/2012, la sanzione è corretta, considerato che per la violazione dell'art. 64 CDF (ex art. 59) la pena edittale è della sospensione da 2 a 6 mesi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Donatella Cerè

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 febbraio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria